



EDITORIALE

Cari amici, come abbiamo fatto nelle scorse newsletter di questo periodo ecco il nostro bentornati al lavoro ed all'operatività. Le mattine cominciano a rinfrescare, le giornate un po' si accorciano e torna anche la volontà ed il desiderio di rientrare nel ritmo e nell'energia che contraddistingue le nostre normali attività.

Anche quest'anno (come oramai tutti gli anni) la nostra estate è stata caratterizzata da controlli in cantiere da parte di terzi. In particolare quest'anno è stato soggetto a controlli da parte del Comitato Paritetico Territoriale il nostro cantiere sito in Provincia di Belluno ed anche quest'anno con esiti positivi.

Le indicazioni rilasciate nel verbale parlano di un cantiere "tenuto in ottime condizioni, particolarmente curato sia per la documentazione che per l'attività svolta".

Ancora una volta ci sentiamo orgogliosi del risultato, a dimostrazione che il nostro personale è attento e le nostre attrezzature sono all'avanguardia, fattore che premia la nostra continua attenzione in tema di sicurezza sul lavoro, qualità del servizio e gestione ambientale.

In questo numero:

- Rischio da punture di insetti.
- Evoluzione della normativa in tema di prevenzione incendi.
- Novità nel contratto d'appalto.

REDAZIONE:

EDITORIALE

AMBIENTE E I RIFIUTI:

SICUREZZA SUL LAVORO:

Michele Bragagnolo

Dot.ssa Dina Miglioranzi

Dot. Nicola Corsano – RSPP E

– Bragagnolo srl

– Bragagnolo srl

– SIRIA srl

RISCHIO DA PUNTURE DI INSETTI

COS'È

È un rischio biologico.

COSA È NECESSARIO FARE

Verificare che il personale sia cosciente e sensibilizzato al tema. In caso di necessità effettuare una disinfestazione

CHI LO DEVE FARE

Il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tranne poche eccezioni legate ad alcune attività lavorative specifiche e particolari, ad esempio gli ambienti sanitari, il rischio biologico è spesso poco conosciuto e presumibilmente sottostimato in molti luoghi di lavoro.

In questa sezione della newsletter prendiamo come spunto un fatto capitato in questo periodo in un cantiere Bragagnolo, per cercare di avere una analisi del tipo di rischio e, per quanto possibile, valutare i comportamenti da tenere e le azioni da mettere in atto.

Il nostro interesse, visto che trattiamo cantieri, non è rivolto alla possibilità di entrare in contatto con virus e batteri, pur essendo ben consapevoli che nessuno può essere considerato privo della presenza di agenti biologici di questo genere, sia che si tratti di ambiente esterno (outdoor) che interno (indoor). La nostra intenzione è concentrarci sulla possibilità di esposizione ad insetti che possono essere facilmente presenti in area aperta, ossia insetti che “pungono” ed insetti che “mordono”, in particolare artropodi e soprattutto imenotteri (vespe, api, calabroni).

In generale le punture di insetti (un esempio banale sono le zanzare) possono provocare localmente nella sede della puntura un edema infiammatorio doloroso, fino ad arrivare, in alcuni soggetti, particolarmente sensibili, alla presenza di reazioni importanti o addirittura allo shock anafilattico. Per quel che riguarda gli “insetti che pungono”, ad esempio api, vespe, ecc. è da rilevare che l'esposizione è legata all'inserimento nella pelle del pungiglione collegato ad una sacca che inietta un veleno all'interno dell'organismo. Il veleno di questi insetti contiene sostanze irritanti responsabili degli effetti locali quali arrossamento e gonfiore con dolore anche intenso. Il pericolo più grave è rappresentato dalle reazioni allergiche. I sintomi sono rappresentati da vampate di calore al volto, orticaria, prurito, difficoltà a respirare, giramenti di

testa (per diminuzione della pressione), sudorazione, pallore, gonfiore (edema) che interessa il volto, gli occhi, la lingua e la laringe.

Fra gli insetti che mordono possono essere citati le zecche, e i tafani. In questo caso la loro saliva non contiene allergeni (quindi raramente causa reazioni allergiche) ma i sintomi sono legati alla formazione di un'ulcerazione dolorosa e a volte un'infiammazione della pelle, in questo caso le complicazioni sono legate ad infezioni batteriche dovute al grattarsi o a microrganismi presenti nell'insetto e trasferiti all'uomo (es. zecche).

Cosa fare in cantiere?

Innanzitutto è necessario verificare che il personale operante in cantiere sia effettivamente cosciente e sensibilizzato sulle possibilità di esposizione a rischio determinato dalla presenza di insetti.

Di norma prima dell'attività (anche eventualmente giornalmente) è bene verificare se ci siano fonti di rischio a riguardo (alveari, numeri considerevoli di insetti, ecc.) che richiedano in caso interventi specifici di disinfestazione.

In caso di necessità possono essere utilizzati dispositivi di protezione specifici (es. maschere per apicoltore) in caso di necessità di operare comunque in aree con alto rischio di punture di insetti. Eventualmente è possibile utilizzare lozioni o spray anti insetti, per brevi periodi di tempo (visto che anche questi agenti chimici nel tempo comportano una serie di controindicazioni).

È da notare che in generale gli insetti sono attirati dall'uso di profumi, deodoranti, lacche, abiti dai colori sgargianti. Elementi quindi da evitare, per quanto possibile.



Cosa fare in caso di puntura o morso?

È necessario procedere immediatamente con la

pulizia, lavaggio con acqua e disinfezione della zona interessata. Per le punture di insetto, per quanto possibile, è necessario procedere all'asportazione dell'aculeo soprattutto evitando di comprimere ulteriormente la sacca di veleno, che verrebbe ulteriormente iniettato nella parte. Successivamente possono essere applicati impacchi di ghiaccio per rallentare l'assorbimento del veleno e per diminuire il dolore.

Nel caso in cui comincino a comparire sintomi di reazione allergica è necessario far ricorso immediatamente alle cure di un medico o recarsi al più vicino Pronto Soccorso.

Specificatamente per le zecche, se ancora presenti, vanno tolte con pinzette, la rimozione può essere facilitata applicando localmente un solvente o olio (la stessa benzina può fungere allo scopo). E' importante essere certi di aver tolto completamente il pungiglione.

Infine in sede di sorveglianza sanitaria una speciale attenzione va dedicata ai lavoratori allergici, i quali, soprattutto in alcuni periodi dell'anno (vedi semplicemente la pollinazione stagionale delle piante) e in corrispondenza di determinate attività sono particolarmente esposti allo sviluppo di una sintomatologia allergica anche piuttosto consistente

Il soggetto che ha avuto una reazione allergica dopo la puntura di un insetto, dovrebbe sottoporsi a test cutanei o sierologici per individuare l'insetto il cui veleno ha provocato la reazione e iniziare una terapia immunologia specifica.

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE INCENDI

COS'E'

E' la normativa che regola l'antincendio

COSA E' NECESSARIO FARE

Definire la propria categoria (A, B, C) in base alla nuova categorizzazione delle attività soggetta alla prevenzione incendi per confermare o richiedere il CPI.

CHI LO DEVE FARE

Il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per effetto della modifica introdotta al Decreto Legge 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese" l'entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) è stata spostata al 7 ottobre 2013.

Ricordiamo che il nuovo regolamento di prevenzione incendi, contenuto nel DPR 151/2011, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggetti ai controlli da parte dei Vigili del fuoco. I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012, termine che, per l'appunto, è stato prorogato di un anno esatto.

Il DPR 151/2011 ha definito una nuova categorizzazione delle attività soggetta alla prevenzione incendi, individuandole in categoria A, B e C.

Alla Categoria A, o di prima classe, appartengono le attività di limitata complessità alle quali spetta solo di presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e per le quali non è più previsto, come nel passato, il preventivo parere di conformità dei comandi dei VV.FF.

Nella Categoria B, o di seconda classe, sono inserite le attività della stessa tipologia della prima classe, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento.

Le attività di terza classe, Categoria C, sono infine quelle con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall'esistenza o meno di una regola tecnica di riferimento. Per queste ultime due categorie è prevista l'approvazione preventiva del progetto da parte dei VV.F.

Il CPI rilasciato in base al nuovo decreto potrà avere una validità di 5 o 10 anni a seconda: della tipologia dell'attività e del grado di rischio di pericolosità dell'attività.

NOVITA' NEL CONTRATTO D'APPALTO

COS'E'

E' un decreto legge che modifica le regole in materia di solidarietà negli appalti.

COSA E' NECESSARIO FARE


Verificare acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore

CHI LO DEVE FARE

L'appaltatore.

Con il DL n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 il legislatore ha introdotto alcune

modifiche in materia di solidarietà negli appalti. Nel dettaglio, il comma 28 dell'articolo 35, nel testo già sostituito dal comma 5-bis dell'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nel testo modificato dal DL sviluppo e crescita sostenibile dispone che *"In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto."*



Sicurezza è ... prevenzione!

La responsabilità solidale viene meno se **l'appaltatore** verifica, **acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo**, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore ...".

Si precisa che l'appaltatore se non riceve la documentazione richiesta da parte del subappaltatore potrà sospendere il pagamento

dei corrispettivi.

Viene prevista, inoltre, l'irrogazione di una sanzione da 5.000 euro a 200.000 a carico del committente che non osservi le modalità di pagamento previste dalla legge e quindi se non rispetta quanto previsto dal comma 28 in materia di attestazione di avvenuto pagamento delle imposte.

Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai **contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** e, in ogni caso, dai **soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi**, ovvero soggetti IRES, Stato ed altri Enti Pubblici .

Rimangono, invece, espressamente **escluse** dall'applicazione delle predette disposizioni dal comma 28-ter le **stazioni appaltanti** di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei **contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**

Si tenga comunque presente che le eventuali asseverazioni attestanti la regolarità contributiva e fiscale degli appaltatori e subappaltatori comporteranno delle criticità legate ai costi amministrativi a causa del sistema dei controlli da porre in essere.

ARRIVEDERCI A DICEMBRE!